



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



CITTÀ DI
CORREGGIO

UFFICIO PRESIDENZA

Prot. 0007270 del 05.04.2018

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DEGLI ART. 54
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A
QUANTO PREVISTO DALL'ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

- gli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall'art. 33 della legge 120/2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,

- l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tutto ciò premesso,

tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ed il COMUNE DI CORREGGIO (C.F. 00341180354) con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 33, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ilenia Malavasi, nata a Correggio (RE) il 22.10.1971, si conviene e si stipula, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.03.2018, la convenzione volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune di Correggio i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.Lgs. 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all'art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Art.1

Il Comune di Correggio consente che fino ad un massimo di 3 persone nel medesimo periodo ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che sul proprio territorio e sulle proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- attività di spazzamento del centro storico;
- piccola manutenzione presso i servizi comunali;
- attività di cura del verde pubblico;
- altre attività non specificate, in relazione alle capacità professionali soggettive; le prestazioni da eseguire, infatti, verranno definite di volta in volta tenendo conto dell'attitudine del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l'ambito dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:

- il nominativo del referente del Comune di Correggio e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- il servizio all'interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente del Comune di Correggio con l'intervento del Tribunale di Reggio Emilia.

Al fine di mantenere il regolare svolgimento dei servizi, nonché per il rispetto delle finalità della legge, il Comune di Correggio si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio ente, pertanto sarà cura del Responsabile di servizio esprimere parere favorevole o contrario a seguito di apposita valutazione d'inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno del Comune di Correggio.

Art. 3

Il Comune di Correggio che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Responsabili dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile, individuato tra il personale del IV settore "Qualità Urbana", segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali

inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Il Comune di Correggio si impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile di servizio già individuato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Correggio si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Correggio si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tale servizi siano già predisposti.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari allo svolgimento delle attività, il Comune di Correggio mette a disposizione del soggetto prestante opera guanti e pettorine ad alta visibilità. Il soggetto è tenuto a procurarsi calzature antinfortunistche.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Correggio di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

Il Comune di Correggio si farà carico dell'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Qualora il Comune di Correggio per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

Il Comune di Correggio ricorrendo i presupposti testè indicati potrà anche disporre per l'immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all'autorità incaricata del controllo nonché al Giudice competente.

Art.7

I Responsabili individuati ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione sono incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni. Alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dal Comune di Correggio la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all'organo incaricato del controllo e depositare l'altra copia, con l'attestazione dell'avvenuta consegna all'organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvé le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.9

La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano di apportare modifiche o di recedere, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, dalla presente convenzione nel corso della sua validità.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, lì 05.04.2018

Tribunale di Reggio Emilia
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Beretti
(firmato digitalmente)

Comune di Correggio
Il Sindaco
Dott.ssa Ilenia Malavasi
(firmato digitalmente)